

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96**

Al Consiglio Amministrativo Federale della
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto dell'esercizio del movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, redatto ai sensi dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il rendiconto dell'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e presentazione come illustrati nella nota integrativa.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "*Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto dell'esercizio*" della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.



Richiamo di informativa

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione sull'informativa fornita dal Tesoriere del movimento politico LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA nella nota integrativa, con riferimento al procedimento penale avanti il Tribunale di Genova nell'ambito del quale il 24/07/2017 veniva pronunciata sentenza di condanna nei confronti di sette persone ex esponenti della Lega Nord e veniva ordinata la confisca di euro 48.969.617 a carico della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Nello specifico, la somma sottoposta a sequestro di pertinenza della sola Lega Nord per l'Indipendenza della Padania Federale ammonta a circa 290 mila euro.

In data 20/10/2017 l'Ufficio del Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di Genova di estendere l'esecuzione del decreto di sequestro preventivo delle somme depositate sui conti correnti bancari, anche alle somme che sono state depositate successivamente alla notifica del decreto di sequestro alle banche e a quelle che verranno depositate in futuro sui conti correnti bancari e/o libretti di risparmio e/o depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord, fino alla concorrenza dell'importo di € 48.969.617. Con ordinanza del 23/10/2017, il Tribunale di Genova - Prima Sezione Penale, in composizione collegiale, rigettava la richiesta del Pubblico Ministero.

Successivamente il Pubblico Ministero proponeva ulteriore appello al Tribunale di Genova - Sezione del Riesame richiedendo nuovamente l'estensione del sequestro finalizzato alla confisca diretta anche delle somme di denaro che dovessero confluire sui conti riferibili alla Lega Nord in epoca successiva alla notifica ed esecuzione dell'originario decreto di sequestro preventivo.

Il 16/11/2017, Tribunale di Genova - Sezione del Riesame, con motivazioni parzialmente differenti rispetto a quelle espone nell'ordinanza impugnata, rigettava la richiesta del Pubblico Ministero e invitava l'ufficio del Pubblico Ministero, verificato l'esito parzialmente infruttuoso del sequestro in via diretta nei confronti della Lega Nord, a procedere con la confisca per equivalente delle somme residue nei confronti degli imputati persone fisiche di cui sopra. In data 30/11/2017, il Pubblico Ministero presentava quindi ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova. In data 12/04/2018 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 16/11/2017.

Il tema è contemporaneamente sottoposto al vaglio: (i) della Corte d'Appello di Genova, in sede d'impugnazione della sentenza di primo grado emessa in data 24.07.2017; nonché, (ii) della Corte di Cassazione, in sede di impugnazione dell'ordinanza della sezione del riesame del Tribunale di Genova emessa in data 16/11/2017.

A tutt'oggi le motivazioni della sentenza emessa dalla Suprema Corte non sono ancora state depositate e, conseguentemente, non è dato prevedere quando sarà riavviato il procedimento avanti al Tribunale del Riesame.

Il Consiglio Amministrativo Federale, anche sulla base dei pareri legali dei propri avvocati, ha ritenuto di accantonare un fondo rischi di circa 290 mila euro riferito alla somma oggetto di sequestro giudiziario sui conti correnti della Lega Nord Federale. Con riferimento all'eccedenza dell'importo dell'iniziale richiesta di sequestro preventivo (euro 48.969.617) rispetto alle somme già oggetto di sequestro, il Consiglio Amministrativo Federale, ritiene che non vi siano al momento gli elementi per un'iscrizione di un fondo rischi e oneri nel rendiconto della Lega Nord, in quanto mancano i necessari requisiti di "esistenza certa o probabile" e di "attendibile possibilità di stima".

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto dell'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto dell'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e presentazione come illustrati nella nota integrativa e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un rendiconto dell'esercizio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Tesoriere è responsabile per la valutazione della capacità del movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto dell'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il Tesoriere utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del rendiconto dell'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione del movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.



Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto dell'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto dell'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto dell'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:


- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto dell'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, inclusa la relativa informativa;

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Tesoriere del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa fornita nel rendiconto dell'esercizio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto dell'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto dell'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Milano, 11 giugno 2018

Baker Tilly Revisa S.p.A.



Giacomo Bianchi
(Socio Procuratore)